

**REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA
OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO**

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**”) e ciascuna una “**Obbligazione**”) che Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (l’“**Emittente**”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni di Obbligazioni Tasso Fisso (il “**Programma**”). Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche specifiche delle singole emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) sono indicate in documenti denominati “**Condizioni Definitive**”, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario sono pubblicate entro l’inizio del Periodo di Offerta relativo a tale Prestito mediante avviso integrativo contestualmente trasmesso alla CONSOB. Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente al Prospetto di Base e a quanto contenuto nel paragrafo 2 (“**Condizioni dell’Offerta**”) delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente indica nelle Condizioni Definitive l’importo nominale massimo complessivo del Prestito (l’“**Ammontare Totale**”), che può essere espresso in Euro (“**EUR**”), Dollari Statunitensi (“**USD**”) o Sterline Inglesi (“**GBP**”) - secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive -, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”).

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione.

Il Prestito Obbligazionario è accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al provvedimento congiunto CONSOB Banca d’Italia 22 febbraio 2008, e successive modifiche.

Articolo 2 - Godimento e Durata

Le Obbligazioni sono emesse con termini di durata che possono variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive è indicata la data di emissione del Prestito (la “**Data di Emissione**”) nonché la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”).

Articolo 3 - Prezzo di Emissione

Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”), espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, è indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Il Prestito può essere emesso alla pari o sotto la pari.

In particolare, si rappresenta che il Prezzo di Emissione è il risultato della somma delle seguenti componenti: (i) il valore della componente obbligazionaria, determinata secondo quanto indicato al paragrafo 2.20 della presente Nota Informativa, tramite attualizzazione dei flussi di cassa, per cedole e capitale, pagati dalle stesse con un tasso di attualizzazione determinato, considerando una durata pari a quella dell’Obbligazione emessa,

in base alla curva dei tassi Interest Rate Swap dell’Euro, quotati sul mercato e rilevati dagli information providers Bloomberg e/o Reuters, a cui può essere applicato uno spread in ragione del maggiore o minore costo annuo di raccolta legato al merito di credito dell’Emittente; e (ii) le commissioni di collocamento.

Articolo 4 - Commissioni ed oneri

L’ammontare delle eventuali commissioni di collocamento a carico dei sottoscrittori è indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 5 - Scadenza e Rimborso

Il Prestito è rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla Data di Scadenza oppure tramite un ammortamento periodico, come indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito e cessa di essere fruttifero alla stessa data. Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo, il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si fa riferimento alla convenzione ed al calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive medesime. Non sono previste spese o altri oneri a carico del sottoscrittore in occasione del rimborso.

Articolo 6 - Interessi

Durante la vita del Prestito, i portatori delle Obbligazioni ricevono il pagamento di cedole (ciascuna una “**Cedola**”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso (il “**Tasso di Interesse**”), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Le Cedole sono pagate in via posticipata in corrispondenza delle date di pagamento indicate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive (ciascuna una “**Data di Pagamento**”).

La convenzione di calcolo applicabile alle Cedole è indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora una Data di Pagamento non coincida con un giorno lavorativo¹, i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si fa riferimento alla convenzione² ed al calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

¹ Per Giorno Lavorativo si intende (a) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno, che non sia né un sabato né una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano (b) per i pagamento in una valuta diversa dall’Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e a Londra e nel centro finanziario della relativa valuta.

TARGET2 indica il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

TARGET Settlement Day indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in euro;

² La Convenzione di Calcolo indica ciascuna delle seguenti convenzioni: (1) Following Business Day Convention, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data. (2) Modified Following Business Day Convention indica che, ai fini del rimborso finale e/o di una Cedola, qualora la relativa Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale, e/o la Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le Convenzioni può essere Adjusted ovvero Unadjusted. Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l’applicazione della Convenzione di Calcolo avrà un impatto sull’ammontare della Cedola pagata. Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l’applicazione della Convenzione di Calcolo non avrà un impatto sull’ammontare della Cedola pagata.

Con riferimento al calcolo dell’ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la convenzione di calcolo delle Cedole come previsto nelle Condizioni Definitive indica (i) se “Actual/365” o “Actual/Actual-(ISDA)” viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi del periodo di calcolo diviso per 365 (o, se qualsiasi frazione di quel periodo di calcolo cade in un anno bisestile, la somma tra (A) il numero di giorni effettivi in quella frazione del periodo di calcolo che cadono in un anno bisestile diviso per 366 e (B) il numero di giorni nella porzione del periodo di

Articolo 7 - Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale sono effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano.

Articolo 8 - Regime Fiscale

Il regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito ed applicabile alle Obbligazioni è di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e a favore dei portatori delle Obbligazioni.

Articolo 11 - Mercati e Negoziazione

Alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, l'Emittente non ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT o altro mercato sul quale il Prestito Obbligazionario può essere validamente ammesso alla quotazione.

L'Emittente si riserva la facoltà (senza assunzione di alcun impegno al riguardo) di assumersi l'onere di controparte e/o di sostenere la liquidità del titolo mediante riacquisto anche per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi. Nelle Condizioni Definitive verrà espressamente indicato se l'Emittente ha esercitato o meno tale facoltà e le condizioni di esercizio della stessa.

L'Emittente si riserva la facoltà di negoziare le Obbligazioni mediante internalizzatori sistematici, di cui all'art. 1 comma 5-ter del Testo Unico della Finanza, interni o esterni al Gruppo Montepaschi, ai sensi della normativa di volta in volta applicabile (ivi inclusi i criteri interpretativi ufficiali pubblicati dall'autorità di vigilanza), quali, a titolo esemplificativo, l'attuale Sistema di Internalizzazione Sistematica ("SIS") "De@I Done Trading" (DDT), in cui MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società appartenente al Gruppo Montepaschi, svolge il ruolo di negoziatore unico. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà espressamente indicato se l'Emittente ha esercitato o meno tale facoltà, indicando altresì gli ulteriori impegni, rispetto a quanto indicato nei paragrafi 6.2 e 6.3 della Nota Informativa, che l'Emittente, anche per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, intende assumersi al riguardo.

In alternativa o in aggiunta, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche esterni al Gruppo Montepaschi. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà

espressamente indicato se l'Emittente ha esercitato o meno tale facoltà e gli impegni che si assumono al riguardo.

L'Emittente si riserva la facoltà di assumersi l'onere di controparte e/o di sostenere la liquidità del titolo mediante riacquisto anche per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi.

L'eventuale impegno al riacquisto o al sostegno della liquidità delle Obbligazioni da parte dell'Emittente, da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento ovvero da parte di un intermediario terzo sarà indicato nelle Condizioni Definitive, pubblicate sul sito Internet dell'Emittente.

Gli investitori devono considerare che i prezzi di riacquisto proposti in fase di mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbero subire delle perdite in conto capitale. Al fine di una corretta valutazione del rischio in parola, si rinvia alla Sezione "Fattori di Rischio" della sezione VI - Nota Informativa sub par. 2.7 "Rischio di Liquidità".

In assenza di riacquisto delle Obbligazioni potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.

Articolo 12 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Biella ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c. nonché degli artt. 33 e 63 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 14 - Modifiche al regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi.

Articolo 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Articolo 16 - Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

calcolo che cadono in un anno non bisestile diviso per 365);(ii) se "Actual/365 (Fixed)" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 365; (iii) se "Actual/360" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 360; (iv) se "30/360", "360/360" o "Bond Basis" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni deve essere calcolato facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni (tranne se (a) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è il 31esimo giorno del mese ma il primo giorno del Periodo di Calcolo è un giorno che non è né il 30esimo né il 31esimo giorno del mese, nel qual caso il mese che comprende l'ultimo giorno non sarà considerato abbreviato a un mese di 30 giorni, o (b) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è l'ultimo del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non sarà considerato estendibile a un mese composto da 30 giorni));(v) se "30E/360" o "Eurobond Basis" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni che saranno calcolati facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni senza dover considerare il primo o l'ultimo giorno del periodo di calcolo tranne nel caso di un periodo di calcolo che termina alla Data di Scadenza, la Data di Scadenza è l'ultimo del mese di febbraio nel qual caso il mese di febbraio sarà considerato estendibile a un mese con 30 giorni); e (vi) se "Actual/Actual - (ICMA)" "giorni effettivi/giorni effettivi" definita dall'International Capital Markets Association (ICMA) viene specificato nelle Condizioni Definitive, comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero di cedole per anno."